

Regolamento su visite guidate e viaggi d'istruzione criteri di attuazione e finanziamenti (cfr. delib. n. 9 del consiglio d'istituto dd. 29/10/2002 con modifiche apportate con delib. n. 2 dd. 17/05/2005, delib. n. 2/3 dd. 27/06/2006 e delib. n. 6/7 dd. 23/09/2008)

Vista la C.M. 291/1992
Visto il D.L.vo 297/1994
Vista la C.M. 623/1996

Premessa

In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, configurandosi come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, i viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante della programmazione che i docenti e i consigli di classe predispongono all'inizio di ciascun anno scolastico.

La fase programmatrice rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali e si basa su progetti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola.

Art. 1 – definizione delle iniziative

- 1.1. Con il termine di **visite guidate** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico e/o culturale, in territorio nazionale o all'estero, che esauriscono il loro effetto nell'arco di una sola giornata. Vi rientrano tutte le tipologie di seguito indicate, purché non comportino pernottamenti ed il rientro consenta agli allievi di raggiungere il proprio domicilio con i mezzi di linea a quell'ora disponibili.
- 1.2. Con il termine di **viaggi di integrazione culturale** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, finalizzate cioè a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza della realtà italiana, nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e artistici, o europea, nei suoi aspetti sociali, economici, tecnologici, specie dei paesi aderenti all'UE, o anche la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, in territorio nazionale o all'estero, la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.
- 1.3. Con il termine di **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** si definiscono quelle iniziative aventi carattere prevalentemente didattico, finalizzate cioè all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in territorio nazionale o europeo, la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.
- 1.4. Con il termine di **viaggi connessi ad attività sportive** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute, quali manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, riservate a singoli alunni o a gruppi, nonché le attività in ambiente naturale, la cui realizzazione può comportare uno o più pernottamenti fuori sede. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola.
- 1.5. Con il termine di **viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali** si definiscono quelle iniziative aventi carattere didattico-culturale, considerate come momenti conclusivi di progetti in cui siano state sviluppate attività connesse esclusivamente alle problematiche ambientali la cui realizzazione comporti uno o più pernottamenti fuori sede.
- 1.6. Lo **stage linguistico**, che prevede il **soggiorno studio all'estero** abbinando un pacchetto di lezioni di lingua con docenti madrelingua qualificati alla sistemazione in famiglia, consente agli studenti di consolidare, arricchire e migliorare le loro capacità comunicative ed espressive in lingua straniera e di sperimentare in prima persona un modello culturale diverso dal proprio in un contesto di vita reale quotidiana.

Art. 2 – durata dei viaggi e periodi di effettuazione

- 2.1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe appare adeguato indicare in **sei giorni**

scolastici il periodo massimo utilizzabile per visite e viaggi, in unica o più occasioni, con la seguente distinzione per classi:

2.2. numero dei giorni consentiti per i viaggi

- 2.2.1. Classi prime, giorni 1 (uno) senza pernottamento;
- 2.2.2. Classi seconde, giorni 1 (uno) senza pernottamento (**delib. n. 3 dd. 27/06/2006**);
- 2.2.3. Classi terze e quarte, fino a quattro giorni (tre notti);
- 2.2.4. Classi quinte fino a 5-6 giorni (quattro-cinque notti) con rientro preferibilmente al sabato (**delib. n. 2 dd. 27/06/2006**);
- 2.2.5. fatto salvo il principio che, di norma, la destinazione deve coinvolgere più classi, sarà ammessa - in deroga - la partecipazione di singole classi quarte a viaggi a cui partecipano le classi quinte (**delib. n. 2 dd. 27/06/2006**).
In caso di partecipazione a "settimana bianca o verde" si potrà derogare ai limiti posti ai punti da 2.2.1. a 2.2.4.

2.2.6. Le classi dell'Indirizzo Linguistico e Turistico godono del seguente trattamento:

- 2.2.6.1. Classi seconde, terze, quarte e quinte, fino a 8 giorni, per *stages* linguistici in alternativa al viaggio di istruzione.
- 2.2.6.2. Classi SECONDE fino a quattro giorni (tre notti) all'estero solo in paesi di lingua tedesca.

2.3. Vanno esclusi dal computo:

- 2.3.1. i viaggi in occasione della partecipazione alle varie fasi dei **campionati studenteschi**;
- 2.3.2. la partecipazione a "**gare**" di tipo **didattico** (olimpiadi della matematica, giochi della chimica, *games* universitari, ecc.);
- 2.3.3. le visite didattiche, in numero non superiore a quattro giorni (non consecutivi). Per le Classi dell'I.S.A. si potrà derogare a detto limite;
- 2.3.4. quelle iniziative didattiche e culturali, svolte internamente o esternamente all'istituto, la cui durata sia inferiore all'orario giornaliero di lezione.

2.4. Detti limiti potranno essere superati, altresì, per "**scambi culturali**" in presenza di specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

2.5. **I viaggi possono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno**, a meno che non si dimostri la necessità di effettuare viaggi dopo tale data, i quali siano connessi all'educazione ambientale (settimana verde), considerato che tale attività all'aperto non può, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

2.6. Con esclusione dei viaggi a lunga percorrenza, è **fatto divieto in via generale di intraprendere qualsiasi altro tipo di viaggio in ore notturne**.

2.7. Di norma, **i viaggi terminano in giornata prefestiva**.

I viaggi e le visite se possibile non devono avere luogo in coincidenza con riunioni collegiali già programmate all'inizio dell'anno scolastico (eventuali deroghe saranno debitamente richieste e ampiamente motivate; la concessione sarà a totale discrezione del Dirigente Scolastico).

2.9. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito in 2/3 degli studenti iscritti nelle classi coinvolte, anche se è auspicabile una presenza pressoché totale. Da tale computo vanno esclusi gli allievi non scrutinati a causa delle numerose assenze, o che si siano ritirati ufficialmente dalle lezioni.

Art. 3 – docenti accompagnatori

3.1. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2047 del C.C. integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11.07.1980 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

3.2. Considerato che le iniziative in questione vanno inserite nella programmazione dei Consigli di Classe e sono intese a raggiungere obiettivi didattici ed educativi trasversali alle discipline, ne discende che **tutti i docenti componenti il Consiglio potranno essere nominati accompagnatori**

degli alunni, con preferenza ai docenti delle discipline attinenti alle finalità didattiche del viaggio di istruzione.

- 3.3. Nel deliberare le singole iniziative, i Consigli di Classe indicheranno i nominativi dei docenti proposti all'accompagnamento in ordine di preferenza e disponibilità. Per ogni gruppo di 15 alunni o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due.
- 3.4. La nomina dei docenti accompagnatori è determinata dal Dirigente Scolastico su proposta dei rispettivi Consigli di Classe. **E' necessario che i Consigli di Classe tengano conto delle disposizioni di cui alla C.M. n. 291/1992 sull'avvicendamento dei docenti stessi "in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico" salvo comprovate necessità vagliate dal Dirigente Scolastico.** Tale limitazione non si applica alle visite guidate.
Per dare modo a tutti i docenti interessati di proporsi quale accompagnatori è opportuna una turnazione che tenga conto degli incarichi già assegnati nell'anno scolastico precedente.
- 3.5. I docenti così designati non potranno rifiutare la nomina se non per gravi e comprovati motivi; l'eventuale sostituzione sarà effettuata dal D.S. sulla scorta delle indicazioni fornite dal competente Consiglio di Classe (docenti indicati come "supplenti").

Art. 4 – costi e finanziamenti

- 4.2. **I costi dei viaggi e delle visite devono essere contenuti** in modo che eventuali rinunce, consentite solo in presenza di comprovati motivi, non siano comunque riconducibili a fattori di tipo economico, che possono ingenerare discriminazioni tra gli alunni per l'impossibilità delle famiglie di affrontare spese non sostenibili.
- 4.2. Le gratuità offerte dalle Agenzie di viaggio saranno attribuite ai docenti accompagnatori.
trattenuta della quota versata in acconto:
I genitori che avranno dato l'adesione per la partecipazione del loro figlio ad un viaggio, verseranno – contestualmente – una quota pari a 1/3 della spesa preventivata; tale quota, versata come acconto, verrà restituita solo ed esclusivamente in caso di non effettuazione del viaggio da parte della Scuola.

Art. 5 – procedura didattica

- 5.1. I Consigli di Classe nelle riunioni indette per la programmazione didattica, convocati possibilmente entro novembre, valutate le proposte formulate da un singolo docente o nate come esigenza didattica in seno al Consiglio stesso, delibereranno le iniziative relative ai viaggi ed alle visite, prestando una particolare attenzione alla verbalizzazione della seduta in quanto **non sarà possibile autorizzare iniziative che non siano state preventivamente oggetto di delibera da parte del Consiglio di Classe.**
- 5.2. Per ogni iniziativa **la delibera dovrà contenere:**
- 5.2.1. meta del viaggio o della visita;
 - 5.2.2. periodi presunti e durata di svolgimento dell'iniziativa;
 - 5.2.3. i nominativi del docente o dei docenti accompagnatori (con i supplenti).
- 5.3. E' inoltre necessario che per ogni viaggio di istruzione proposto venga stesa **una relazione che contenga le seguenti indicazioni:**
- 5.3.1. meta del viaggio o della visita;
 - 5.3.2. la classe partecipante ed il numero presunto degli alunni;
 - 5.3.3. periodo dell'anno scolastico nel quale effettuare il viaggio (è opportuno che siano indicati più periodi, per consentire una migliore programmazione di tutte le iniziative);
 - 5.3.4. mezzo di trasporto da usare per il viaggio;
 - 5.3.5. programma giornaliero con itinerario cronologico;
 - 5.3.6. finalità didattiche e culturali dell'iniziativa;
 - 5.3.7. numero di pernottamenti, con l'indicazione del tipo di albergo e del trattamento per il vitto;
 - 5.3.8. eventuale necessità di prenotazioni (biglietti per il trasporto locale o per musei, guide locali, ecc.);
 - 5.3.9. i nominativi del docente o dei docenti accompagnatori.

- 5.4.** La relazione dovrà essere completata e consegnata al Dirigente Scolastico entro il mese di novembre di ogni anno scolastico. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre questo limite. Resta comunque inteso che il programma giornaliero, essendo soggetto sia alla necessità di aggiungere, sostituire o semplicemente variare cronologicamente l'itinerario a causa di eventi di carattere meteorologico o comunque imprevedibili anche da un punto di vista culturale, potrà subire in corso d'opera opportune variazioni. Eventuali modifiche sostanziali vanno adeguatamente motivate.
- 5.5.** **Poiché alla programmazione didattica di inizio anno scolastico potranno sfuggire deliberazioni, che riguardino visite a mostre o altre iniziative delle quali si abbia notizia in corso d'anno, tutti i docenti membri dei Consigli di Classe interessati formuleranno richiesta sottoscritta al D.S. per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa.**

Art. 6 – procedura amministrativa

- 6.1.** I viaggi d'istruzione e le visite saranno parte di uno specifico progetto che sarà inserito nel Programma Annuale (Bilancio).
- 6.2.** Ricevute le relazioni, il D.S. le sottoporrà all'esame del Comitato Studentesco per acquisirne il prescritto parere.
- 6.3.** Per i viaggi programmati ad inizio d'anno, il D.S. incaricherà i Coordinatori d'Indirizzo di riassumere in un quadro sinottico le proposte dei Consigli di Classe per ciascun Indirizzo, con l'obiettivo di verificare la possibilità di raggruppare le singole iniziative al fine di un contenimento dei costi;
- 6.4.** La Segreteria interpellierà agenzie di viaggio o ditte di trasporti (nel numero di almeno tre per tutti i viaggi di istruzione);
- 6.5.** La Commissione Tecnica acquisirà le offerte e redigerà il quadro comparativo che verrà sottoposto all'esame del Dirigente Scolastico per la determinazione del caso.
- 6.6.** Il Dirigente scolastico, scelta l'offerta, autorizzerà il viaggio, indicherà i limiti di spesa e la copertura finanziaria oltre a procedere alla nomina dei docenti accompagnatori.
- 6.7.** La Dirigenza, con apposite comunicazioni interne, informerà gli interessati sulle modalità ed i tempi di realizzazione delle iniziative.

Allegato 1

Con la Circolare Ministeriale del C.M. n.623 1996 e C.M. 291 1992 è stata affidata agli organi di autogoverno della scuola la piena autonomia per la determinazione e gestione di questo tipo di attività, pur nel rispetto della normativa ed in particolare della C.M. 623 del 1996 che indica le linee guida per l'organizzazione dei viaggi e visite d'istruzione.

REGOLAMENTO "STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO"

Lo stage linguistico all'estero è un progetto di Istituto, coordinato da un referente per ogni lingua straniera, da svolgersi, nell'arco dei primi quattro anni di corso, in ciascun paese delle lingue studiate. Si intende per soggiorni all'estero sia lo stage linguistico presso scuole specializzate sia uno scambio con una scuola partner.

L'istituto organizza lo stage annualmente; le classi di tutti gli indirizzi presenti nel nostro istituto possono effettuare questa esperienza nell'arco del quinquennio di studi.

Art.1 PROGETTO EDUCATIVO

Gli stage linguistici all'estero si configurano come tirocini formativi. Si tratta di un periodo di soggiorno in uno dei paesi esteri di cui si studiano, nel nostro Istituto, la lingua e la civiltà.

Gli stage prevedono :

1. Un corso intensivo e mirato con insegnanti di madrelingua (possibilmente in classi aperte)
2. La sistemazione in residence, college o famiglie del luogo, in cui siano possibilmente presenti giovani della stessa fascia d'età dei partecipanti, in modo tale che gli studenti possano effettivamente sentirsi in "full immersion" dal punto di vista linguistico e culturale
3. Attività didattiche e culturali organizzate, gestite e/o supervisionate in ogni momento dai docenti responsabili, volte ad integrare proficuamente il corso, con verifica finale delle competenze acquisite.

Art 2 FINALITA'

- Esercitare la L2 in contesti reali di "full immersion"
- Potenziare le competenze comunicative e lessicali
- Essere in grado di inserirsi in maniera autonoma e positiva in una realtà diversa dalla propria
- Affinare lo spirito di tolleranza nei confronti dell'altro
- Rafforzare la motivazione all'apprendimento della L2
- Incentivare la coscienza di essere cittadini d'Europa.

Art. 3 SCELTA

Il dipartimento linguistico delibera all'inizio dell'anno, in sede di programmazione annuale, le classi destinatarie dello stage. Spetta poi ai docenti referenti per lingua, nell'ambito dei consigli di classe e di interclasse coinvolti, la scelta della meta, l'organizzazione e la valutazione della qualità offerta.

Art. 4 PERSONALE COINVOLTO

- Il docente referente dello stage linguistico all'estero, il quale funge da *tutor*, si incarica di stendere il progetto, di tenere i contatti con l'agenzia che cura i servizi per l'intero stage, di compilare e trasmettere alle famiglie e alla segreteria l'apposita modulistica. Si fa inoltre carico delle procedure organizzative, possibilmente accompagna le classi coinvolte o, in caso contrario, si preoccupa di individuare il docente accompagnatore, preferibilmente all'interno del Consiglio di classe; ove ciò non fosse possibile, si può reperire un altro docente appartenente all'Istituto che dimostri la competenza nella lingua utile allo stage.
- Un supplente dovrà essere indicato, che sostituisca, in caso di necessità, un titolare alla partenza, oppure che raggiunga il gruppo nella località straniera in cui si svolge lo stage.
- Altri accompagnatori, il cui numero deve tenere presente non solo delle norme di sicurezza relative al numero degli alunni partecipanti, ma anche delle gratuità offerte dall'agenzia erogante lo stage, in modo

da gravare finanziariamente il meno possibile sulla scuola. Essi potranno frequentare a loro volta un corso *in loco*, nell'ottica formativa della "life-long education".

- Ai docenti accompagnatori, tra i quali, se più di uno, il Dirigente individuerà un coordinatore del viaggio, competono comunque gli obblighi di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione della responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11.7.1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave (dalla C.M. n. 214/82). Tale vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico. Essa è riferita inoltre non solo agli alunni della classe assegnata al singolo docente, ma globalmente a tutti i partecipanti al viaggio. Tutti i docenti accompagnatori sono pertanto responsabili del comportamento disciplinare e morale degli allievi.

La vigilanza sugli allievi va esercitata 24 ore su 24. In caso di soggiorno in famiglia la sorveglianza dei docenti cessa al termine delle attività comuni previste dal programma e passa al capofamiglia straniero ospitante. Gli insegnanti accompagnatori assumeranno di nuovo la responsabilità dei propri studenti al momento della ripresa delle attività programmate.

- Gli studenti (almeno 2/3 del totale); al di sotto di tale numero la deroga spetta, sotto la propria responsabilità, al Dirigente Scolastico sentite le motivazioni espresse dai docenti proponenti. Si prevede la partecipazione trasversale di alunni provenienti da classi diverse o classi parallele.
- Il Dirigente Scolastico
- Il Consiglio di Classe.
- Il Consiglio di Istituto.
- Il Collegio dei Docenti, che approva il progetto inserito nel P.O.F.
- I genitori.
- Il Dirigente dei Servizi Amministrativi
- Il Personale di segreteria, in particolare l'ufficio alunni e l'amministrazione.
- Il Commissariato e/o Questura
- Ambasciata e/o Consolato dei vari Paesi

Art. 5 PERIODO DI EFFETTUAZIONE

Gli stage linguistici all'estero hanno la durata minima di una settimana, e per facilitare il reperimento di accompagnatori o per garantire migliori condizioni economiche, possono effettuarsi anche in un periodo **non** coincidente con quello dei viaggi di istruzione.

Art. 6 DESTINATARI

Gli stage linguistici all'estero si rivolgono principalmente agli studenti e alle studentesse frequentanti il Liceo Linguistico e Turistico. Tale esperienza formativa può proficuamente essere estesa anche agli altri indirizzi dell'ITAS e all'indirizzo Artistico

Art. 7 VALUTAZIONE

La valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, in relazione agli obiettivi enunciati nel progetto di riferimento, verrà effettuata dal docente referente *in loco* o, qualora il docente referente non sia anche accompagnatore, al rientro in Italia. In particolare si valuteranno:

1. Gli aspetti linguistici:
 - Efficacia della lingua come strumento di comunicazione
 - Qualità della preparazione linguistica
 - Quantità e qualità della lingua utilizzata
2. La cooperazione
 - La correlazione del progetto con il piano di studio
 - Il livello di realizzazione degli obiettivi dello stage
3. L'effetto sugli studenti
 - Livello della motivazione ad apprendere la lingua
 - Miglioramento delle competenze

- Maggiore sensibilizzazione verso la dimensione europea

Art. 8 SPESA

Interamente a carico degli studenti, la quota comprende :

1. Viaggio A/R ,
2. Eventuale transfer da / per l'aeroporto o per stazioni ferroviarie
3. Soggiorno in residence, college o famiglie selezionate in camera doppia o tripla con trattamento di pensione completa.
4. Tasse aeroportuali.
5. Eventuali assicurazioni aggiuntive su base volontaria e facoltativa .
6. Corso intensivo di una settimana con programma concordato insieme al docente referente.
7. Materiale didattico.
8. Attestato delle competenze acquisite.
9. Visite guidate come da programma concordato.

Per agevolare le famiglie la spesa verrà, ove possibile, rateizzata tenendo conto dei vincoli organizzativi. Per coloro che ne hanno diritto e che ne faranno richiesta, sarà possibile accedere al fondo di istituto per un contributo.

Art. 9 ASSICURAZIONI

L'assicurazione infortuni è obbligatoria per tutti i partecipanti ; tale polizza deve coprire almeno i seguenti rischi :

- Responsabilità civile per danni e relativi oneri legali
- Smarrimento e furto del bagaglio
- Spese per cure mediche ospedaliere
- Rientro anticipato o posticipato a seguito di malattia
- Infortunio o decesso
- Rientro anticipato per decesso familiare
- Viaggio di familiare a seguito di ricovero che richieda assistenza

Art. 10 DOCUMENTI

I partecipanti allo stage devono essere provvisti di documento valido per l'espatrio . Ove sia espressamente richiesto, detto documento deve essere munito degli appositi visti d'ingresso rilasciati dalle Autorità Consolari del Paese estero o della Questura italiana.

Per le iniziative da svolgere nei Paesi dell'Unione Europea tutti i partecipanti devono essere provvisti della tessera sanitaria.

Art. 11 COMPORTAMENTO

Gli studenti devono comportarsi con particolare responsabilità e rispettare puntualmente le regole in vigore nei luoghi visitati.

In concreto inoltre devono:

- rispettare gli orari stabiliti;
- attenersi alle istruzioni ricevute;
- in caso di alloggio in famiglia, rispettarne le regole di vita quotidiana
- rispettare, dove previsto, il divieto di fumare;
- astenersi dall'uso di alcolici;
- evitare di infastidire, sui mezzi di trasporto, gli autisti e gli altri passeggeri e, negli alberghi, o college gli altri ospiti;
- comunicare agli accompagnatori eventuali problemi di salute o altre necessità particolari
- comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui;
- verificare l'integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando immediatamente ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni ed ingiuste richieste di

risarcimento.

Viste le specifiche dello stage all'estero, **non** si autorizzano le uscite serali autonome. Gli alunni dovranno pertanto rientrare nelle famiglie ospitanti direttamente al termine delle lezioni o delle altre attività previste dal programma gestite dai docenti e la sorveglianza passa al capofamiglia straniero.

Gli alunni che terranno un comportamento scorretto dovranno essere immediatamente richiamati e segnalati agli organi competenti; in caso di gravi mancanze o problemi, gli insegnanti accompagnatori dovranno disporre il rientro in Patria degli indisciplinati, che dovranno essere prelevati, se minorenni, nella città estera da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 12 RELAZIONE FINALE

La relazione finale, preparata a cura del docente referente dello stage, deve riguardare l'andamento generale dell'iniziativa, con particolari riferimenti alle condizioni in cui si è svolta l'attività didattica, al soggiorno presso le famiglie, hotel o college, e al comportamento tenuto dagli studenti.

Eventuali problemi relativi i servizi dell'agenzia , dovranno essere puntualmente segnalati alla Dirigenza dell'Istituto. La relazione sarà controfirmata dal docente accompagnatore e da almeno due studenti partecipanti allo scambio.

Art. 13 VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha carattere permanente.

Normativa di riferimento:

C.M. n. 291/1992

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;

C.M. n. 623/1996

Legge 196 / 1997art . 18 ;

D.M 142 / 1998 ;

D.M. 295/1999

D.M. n. 44 del 01/02/2001;

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

legge 53 / 2003 ;

D.L 276 / 2003 , art . 60

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61